

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM(2016)461 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	94
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	103

RISOLUZIONI:

7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale (<i>Discussione e rinvio</i>)	95
7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione (<i>Discussione e rinvio</i>)	98
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti (<i>Discussione e rinvio</i>)	99
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori (<i>Discussione e rinvio</i>)	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM(2016)461 final.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Sanga, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto della proposta di regolamento, ed ha quindi formulato una proposta di documento finale (*vedi allegato*) che è già stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, illustra brevemente la sua proposta di documento finale, la quale, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di regola-

mento, formula due osservazioni nelle quali si segnala, sostanzialmente, l'opportunità di semplificare le procedure e gli oneri per l'avvio delle attività di *venture capital*, nonché di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle autorità competenti, al fine di favorire il più possibile nel nostro Paese la crescita di tali fondi, che hanno già conosciuto un importante sviluppo in altri Paesi avanzati.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'atto di indirizzo è stato sottoscritto anche dal deputato Pagano.

Gregorio GITTI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale impegna il Governo ad assumere iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale.

Rileva innanzitutto come il perdurare della crisi economica e finanziaria a livello globale, l'impoverimento generale e l'accentuazione delle diseguaglianze abbiano messo in evidenza la necessità di superare gli attuali modelli di sviluppo, incapaci di rispondere all'aumento dei bisogni sociali, in favore di un nuovo modello complessivo

che consideri tra loro interdipendenti l'ambito sociale, economico e politico, al fine di una crescita effettiva ed equilibrata, dunque duratura e sostenibile.

Al riguardo rammenta che, da alcuni anni, è stato elaborato il concetto di innovazione a impatto sociale (*Social Impact Innovation*), un modello di sviluppo che coniuga lo scopo sociale al ritorno economico e che si pone in netta discontinuità rispetto ai modelli del passato.

In tale ambito segnala come da alcuni anni in Paesi come Gran Bretagna, Usa, Canada e Australia siano stati adottati degli strumenti finanziari, i cosiddetti investimenti a impatto sociale (*Social Impact Investments – SII*), basati sull'assunto che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare, anche in combinazione con i fondi pubblici, impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici privati. Tali iniziative hanno avuto un notevole riscontro, ad esempio in Gran Bretagna, dove sono state utilizzate per finanziarie la costruzione di nuovi carceri.

Si tratta di un'ampia gamma di strumenti finanziari (*loan based o equity based*), i cui punti salienti sono: intenzionalità a produrre un impatto e quindi un cambiamento sociale; obiettivi misurabili; orientamento all'*outcome* (cambiamento percepito nell'intera comunità), anziché all'*output* (quantità delle prestazioni erogate); rendimento economico per gli investitori.

Osserva, in particolare, come i *Social Impact Bond* siano strumenti finanziari configurati come *partnership* tra diversi attori, sancite da contratti bilaterali e finalizzate a raccogliere capitali privati per promuovere politiche pubbliche innovative, in cui il rendimento per gli investitori è determinato dagli impatti positivi generati da una certa attività sociale.

I SII sono strumenti adatti non solo ai mercati emergenti, ma anche a quelli maturi, in quanto riescono a coprire il *gap*, destinato ad aumentare, tra domanda di welfare e inadeguatezza delle risorse pubbliche, rispondendo alla ricerca di profitto degli investitori e, al contempo, generando

risparmi per le casse pubbliche da utilizzare come fondo di garanzia per altri progetti. A tale riguardo ricorda che il Governo inglese ha promosso, nel 2013, la costituzione della *Social Impact Investment Task Force established by the G8* con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo degli investimenti a impatto sociale e di armonizzarne la crescita nei Paesi G8 e che a tale *Task Force* ha partecipato anche l'Italia, i cui rappresentanti hanno redatto un rapporto finale, denominato *Agenda Impact* per l'Italia.

In tale quadro rammenta come anche la Commissione europea abbia cominciato a muovere i primi passi in questa direzione, istituendo una disciplina regolatoria e un sistema di certificazione e accreditamento per i fondi di *venture capital* sociali europei, oltre che costituendo un fondo denominato *European Social Investment and Entrepreneurship Fund* (ESIEF), con una dotazione di 90 milioni di euro. In Italia, nel campo delle politiche sociali sono state positivamente sperimentate, in passato, soluzioni giuridiche in cui lo Stato figura, non più come gestore, ma come *partner* al pari degli altri, come nel caso del Fondo Italiano di Investimento destinato alle piccole e medie imprese.

Attualmente si occupano di SII alcune fondazioni, non solo bancarie e le stesse banche (Ubi Banca ha emesso 54 *Social Bond* Comunità, per un controvalore di oltre 560 milioni di euro, i quali hanno consentito di erogare, a titolo di liberalità, oltre 2,8 milioni di euro); riguardo, invece, al comparto dell'*equity based*, segnala il caso di Oltre Venture, che con il *venture philanthropy* è riuscita a raccogliere oltre 7 milioni di euro da soggetti privati, totalmente investiti in 17 nuove imprese italiane (settore sanitario, microfinanza, *housing* sociale).

Rileva quindi come, ciononostante, ancora troppo poco sia stato fatto nel settore dei *Social impact investments* nel nostro Paese, dove la programmazione delle politiche sociali è improntata ancora allo schema tradizionale secondo cui è lo Stato a provvedere integralmente alla copertura della spesa sociale, mentre gli investitori

privati e gli imprenditori pensano a fare *business*, compensando, poi, con donazioni e altre forme di filantropia.

Nel ritenere che oggi, invece, i tempi siano maturi per l'adozione di questo modello di sviluppo, non solo perché non vi è più una netta contrapposizione tra beneficenza e profitto, ma anche perché lo Stato non ha più risorse sufficienti per garantire i servizi, a prescindere dal fatto che li svolga direttamente o delegandoli al mondo *no profit*, la risoluzione impegna il Governo:

a dare attuazione all'*Agenda Impact*, predisposta dai rappresentanti italiani presso la *Social Impact Investment Task Force established by the G8*;

ad assumere iniziative per l'introduzione di nuovi meccanismi finanziari al fine di avviare subito politiche sociali innovative, da affiancare alla spesa diretta, orientate a obiettivi misurabili, risultati in termini di *outcome* e non di *output*, coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, ritorno economico per gli investitori privati, risparmio per le casse pubbliche;

ad assumere iniziative per regolamentare la materia degli investimenti a impatto sociale, in modo da facilitarne lo sviluppo anche in Italia, individuando modalità atte a garantirne l'affidabilità e ad assorbire parte del rischio degli investitori, sia istituzionali sia privati, attraverso la costituzione di un Fondo di garanzia, il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e il recupero delle linee guida del regolamento degli strumenti obbligazionari partecipativi, utilizzati all'indomani dello scoppio della crisi finanziaria del 2008;

ad assumere iniziative normative volte a prevedere agevolazioni fiscali, soprattutto nella fase di decollo dei primi progetti a impatto sociale, in modo da stimolare gli investitori a impiegarvi una quota del proprio portafoglio di investimento;

a improntare lo studio sulle politiche di innovazione sociale alla massima trasparenza, integrità e *accountability* nei

criteri di selezione dei soggetti da coinvolgere e da rappresentare, oltre che nei compiti assegnati e nel cronoprogramma da rispettare.

Sottolinea quindi come tale forma di investimento potrebbe avere un impatto molto positivo in alcuni settori di rilevante interesse sociale, tra i quali richiama, in particolare, il settore universitario, dove essi potrebbero consentire di finanziare progetti di sviluppo, ad esempio nel comparto biomedicale.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come la questione affrontata dalla risoluzione costituisca uno dei temi basilari della futura politica finanziaria del Paese, evidenziando come gli strumenti finanziari a impatto sociale costituiscano un elemento innovativo che nei Paesi anglosassoni ha già riscosso molto successo e che potrebbero risultare particolarmente interessanti anche in un Paese, come l'Italia, dove si registra storicamente un forte impegno della cittadinanza nelle iniziative a carattere sociale.

In tale contesto considera pertanto utile compiere un ulteriore approfondimento su tali temi, verificando la possibilità di utilizzare anche la leva del sostegno tributario e della garanzia finanziaria, al fine di incentivare il più possibile tali nuovi prodotti finanziari.

Girolamo PISANO (M5S) ringrazia il deputato Gitti per aver presentato la risoluzione, la quale affronta una tematica sulla quale lui stesso ha svolto una riflessione, compiendo anche una serie di incontri in materia. Considera pertanto particolarmente opportuno che la Commissione svolga un'attività conoscitiva su un argomento di particolare interesse per il Paese, al fine di colmare le lacune che emergono nell'afflusso di un adeguato ammontare di capitali per sostenere progetti di interesse sociale.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non ritiene condivisibile pensare di sostituire con fondi privati i fondi pubblici che dovreb-

bero invece essere stanziati per interventi di carattere sociale, anche in considerazione del fatto che gli investitori privati richiedono comunque la remunerazione del capitale da loro investito.

Gregorio GITTI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Paglia, sottolinea innanzitutto come le emissioni di prodotti finanziari a impatto sociale prevedano una remunerazione del capitale molto « calmierata »; evidenzia, inoltre, come gli investitori internazionali interessati ad impiegare i loro fondi in tale settore svolgono una funzione di gestione del risparmio privato e non debbono essere considerati, di per sé, come dei « mostri » da cui prendere ideologicamente le distanze. Considera pertanto fondamentale comprendere come gli investimenti finanziari in questo campo non costituiscano operazioni speculative, ma iniziative volte a finanziare progetti di sicuro impatto sociale che prevedono remunerazioni generalmente al di sotto di quelle di mercato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea come, qualora si avesse il coraggio di aumentare il prelievo fiscale sulle attività finanziarie, si raccoglierebbero le risorse necessarie per finanziare direttamente, attraverso la mano pubblica, progetti di interesse sociale.

Alessandro PAGANO (LNA) ricorda di aver sottoscritto la risoluzione, di cui sottolinea lo straordinario rilievo sociale.

Michele PELILLO (PD) rileva come l'argomento affrontato dalla risoluzione risulti molto importante e meritevole di adeguati approfondimenti.

In tale contesto suggerisce l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni su tali temi, al fine di consentire alla Commissione di comprendere tutti gli aspetti della questione, riservandosi a tal fine di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un elenco di soggetti da audire.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'atto di indirizzo è stato sottoscritto anche dalla deputata Sandra Savino.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra la propria risoluzione, volta a impegnare il Governo alla semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione Rammenta in primo luogo che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede alcune modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con il decreto legislativo n. 346 del 1990, in materia di dichiarazione di successione.

Nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è « devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare ».

Rileva quindi come, con la disposizione sopra citata sia stato innalzato da 25.833 a 100.000 euro il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della

dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7.

Segnala inoltre come i documenti da allegare alla dichiarazione di successione siano: la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS.

In tale contesto evidenzia altresì come, in relazione ai predetti documenti, ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica, il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante.

In tale contesto normativo la risoluzione impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2014, al fine di semplificare gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Si dichiara disponibile a modificare il testo delle premesse della risoluzione, al fine di evitare di entrare eccessivamente in dettagli tecnici.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide totalmente l'impegno contenuto nella risoluzione, rilevando come, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, il Governo intenda intervenire per semplifi-

care gli adempimenti relativi alle dichiarazioni di successione, utilizzando a tal fine gli strumenti digitali, nonché per evitare di chiedere al contribuente di fornire dati o informazioni di cui l'Amministrazione finanziaria già dispone.

Rileva, pertanto, come, sulla base di tali due principi, sarà predisposto un nuovo modello di dichiarazione di successione telematica che consentirà di unificare diversi adempimenti attualmente previsti.

In tale contesto suggerisce di approfondire il tema affrontato dalla risoluzione per definirne meglio il testo.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel ringraziare il Viceministro per la valutazione sostanzialmente positiva espressa sulla risoluzione, ribadisce la sua disponibilità a modificarne il testo, in particolare eliminando le ultime quattro premesse, così da renderla ancora più condivisibile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra la propria risoluzione, la quale è volta a impegnare il Governo a estendere il meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.

Al riguardo rammenta in primo luogo che il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria spa, Banca Marche spa, Cassa di risparmio di Ferrara spa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti spa.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 59 prevede che tale possibilità riguardi solo la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi.

Sottolinea come, a causa di una lacuna nella redazione di tale normativa, si siano verificati numerosi casi nei quali è stato inibito l'accesso al meccanismo di rimborso ai risparmiatori interessati per il solo fatto che sono avvenuti cambi nell'intestazione della proprietà dei titoli all'interno dello stesso nucleo familiare.

Al riguardo cita, tra gli altri, l'esempio di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio, oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione di uno fra loro.

Ritiene evidente che la *ratio* della norma in questione non fosse certamente quella di escludere dal rimborso tali risparmiatori, ma intendesse invece rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo familiare, tanto da prevedere espressamente il caso della successione *mortis causa* nella proprietà dei titoli.

In tale contesto, posto che, in assenza di un provvedimento che fornisca rapidamente un'interpretazione autentica di tale normativa, in molti si vedranno pregiudicati in un loro diritto, dovendo eventual-

mente affidare all'autorità giudiziaria la soddisfazione delle loro spettanze, la risoluzione impegna il Governo ad assumere al più presto un'iniziativa volta a modificare la disciplina vigente, al fine di permettere l'adesione alla procedura di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge n. 59 del 2016, anche a chi abbia acquistato i titoli in questione nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione, cedendone o suddividendone poi la proprietà a titolo non oneroso a parenti fino al secondo grado, fatto salvo il rispetto dei limiti di patrimonio e di reddito previsti dalla normativa suddetta.

Auspica quindi che sia possibile realizzare un lavoro condiviso sull'atto di indirizzo, al fine di approvarla quanto prima.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione prenda spunto da un'interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata dallo stesso deputato Paglia, nel corso del cui svolgimento il Governo ha condiviso con il presentatore l'esigenza di intervenire su questo tema.

Esprime quindi un giudizio favorevole sull'atto di indirizzo, lasciando alla Commissione la valutazione se procedere alla votazione già nella seduta odierna, oppure rinviarla ad una seduta da convocare nella prossima settimana, così da consentire a tutti i componenti di approfondirne il contenuto e di proporre eventuali integrazioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Giacomoni, Pelillo, Busin, Maietta, Gebhard e Gitti.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra i contenuti della propria risoluzione, volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative per ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.

Al riguardo rileva preliminarmente come l'esito del referendum del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, comporti significative conseguenze sui mercati finanziari, stante l'importanza del *London Stock Exchange* nel panorama delle borse europee: una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea.

In tale ambito rammenta come la Borsa italiana sia una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari e adeguatezza dell'infrastruttura: al fine di incentivare la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, attraverso un insieme di regole che incentivino gli attori internazionali a investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane. In particolare, sottolinea l'esigenza di incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente risiedono all'estero.

Per quanto riguarda il contesto normativo, ricorda che un primo intervento è stato realizzato con l'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari.

Successivamente, la legge n. 238 del 2010 ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in

Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; il decreto-legge n. 192 del 2014 ha poi prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge.

Seguendo le indicazioni contenute nella risoluzione a sua prima firma n. 7-00746, approvata dalla Commissione Finanze il 14 ottobre 2015, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – ha quindi provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto un'agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016, che ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31 dicembre 2015 di optare (entro il 1° giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010 e il regime previsto dal predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

In sintesi, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono dunque solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.

Nell'ottica di garantire all'Italia un'effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché per attrarre investimenti internazionali, ritiene sia necessario investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia.

In questa ottica considera quindi necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche ai soggetti di altre nazionalità, se dotati di alta qualificazione.

In tale contesto la risoluzione intende sostanzialmente ampliare, attraverso una serie di impegni puntualmente articolati, l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, cogliendo anche l'opportunità che la Brexit potrebbe rappresentare per quanto riguarda la ricollocazione in Italia di attività bancarie e finanziarie finora ubicate nel Regno Unito.

Auspica quindi che sulla risoluzione, la quale è già stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi presenti in Commissione, si registri la più ampia condivisione politica e che su di esso il Governo esprima una valutazione positiva.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione ricalchi sostanzialmente la risoluzione Pagano n. 7-00746, già approvata dalla Commissione Finanze, e persegue l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione dei benefici fiscali già previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per favorire il rientro di lavoratori in Italia.

Sottolinea come tale tema complessivo sia allo studio del Governo, nella prospettiva di favorire maggiormente il rientro in Italia di lavoratori ed imprese anche nei settori bancario e finanziario.

In questo contesto rileva comunque l'esigenza di apportare alcune correzioni al testo della risoluzione, in particolare eliminando il richiamo all'IRAP, che non appare congruente, in quanto i lavoratori dipendenti non sono assoggettati a tale imposta, nonché in quanto le imprese già godono dell'integrale deducibilità da tale tributo del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Alessandro PAGANO (LNA), nell'apprezzare l'orientamento sostanzialmente favorevole espresso dal Viceministro sulla risoluzione, chiede al rappresentante del Governo di esprimere la sua valutazione in particolare sull'ipotesi, avanzata dall'atto di indirizzo, di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale anche a lavoratori di nazionalità non europea, e di chiarire che il predetto beneficio opera anche con riguardo al reddito eventualmente prodotto all'estero, se non prevalente rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel riservarsi di esprimere una valutazione più compiuta sui singoli aspetti dell'atto di indirizzo, rileva come le proposte avanzate dalla risoluzione possano risultare certa-

mente utili, segnalando tuttavia come occorra evitare di introdurre nell'ordinamento disposizioni che possano essere qualificate come norme di carattere attrattivo, le quali determinerebbero l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia.

Girolamo PISANO (M5S) chiede di rinviare alla fine della prossima settimana la votazione della risoluzione, al fine di consentire al suo gruppo di svolgere una serie di incontri di approfondimento su temi connessi allo stesso atto di indirizzo, tra i quali quello della Brexit.

Alessandro PAGANO (LNA), nel riservarsi di riformulare la sua risoluzione sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro, comprende le esigenze di approfondimento avanzate dal deputato Pisano, facendo tuttavia presente l'esigenza di approvare in tempi ragionevolmente rapidi la risoluzione, in modo da favorire l'inserimento delle norme in materia già nell'ambito del disegno di legge di bilancio che sarà prossimamente esaminato dalla Camera.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final);

premessi che:

la Proposta di regolamento si inserisce nell'ambito del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali, progetto ambizioso volto a contrastare la frammentazione dei mercati dei capitali in Europa e a promuovere la disponibilità di maggiori risorse finanziarie per le attività produttive;

in particolare, con la Proposta di regolamento in oggetto si intende favorire lo sviluppo del *venture capital* e dei fondi per l'imprenditoria sociale che, nelle esperienze di alcuni Paesi, in particolare degli Stati Uniti, si sono rivelati fattori decisivi per favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e il loro sviluppo, nonché i processi di innovazione e di progresso tecnologico;

l'Europa, nel suo complesso, registra un perdurante *gap* in proposito rispetto agli Stati Uniti, fermo restando che la situazione nei diversi Stati membri evidenzia marcate differenze;

la persistenza di regimi diversi tra gli Stati membri e gli elevati oneri, economici e amministrativi, connessi all'istituzione di fondi di *venture capital* e di fondi per l'imprenditoria sociale, insieme ad alcune limitazioni imposte dalla normativa vigente a livello europeo, hanno condizionato negativamente le prospettive di crescita di queste attività, penalizzando l'economia europea nel suo complesso;

il mercato italiano, pur registrando negli ultimi anni un andamento positivo per quanto concerne lo sviluppo delle attività di *venture capital*, si colloca tra quelli meno dinamici ed evoluti a livello europeo;

appaiono, pertanto, pienamente condivisibili gli obiettivi che la Commissione europea intende perseguire attraverso la Proposta di regolamento in oggetto e le modifiche prospettate alla disciplina vigente per il perseguimento dei medesimi obiettivi;

in particolare, meritano pieno apprezzamento la previsione della possibilità, riconosciuta anche ai grandi organismi di investimento collettivo i cui portafogli superino i 500 milioni di euro, di utilizzare le denominazioni Euveca (fondi europei per il *venture capital*) ed Eusef (fondi europei per l'imprenditoria sociale), in quanto in tal modo sarà possibile mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;

analogamente, merita apprezzamento l'estensione dell'ambito delle imprese di portafoglio ammissibili, attraverso l'inclusione anche di società non quotate in mercati regolamentati che impiegano fino a 499 addetti o di piccole e medie imprese quotate sul mercato di crescita, ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

altrettanto meritoria appare la disposizione che impedisce alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di imporre commissioni o altri oneri per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi Euveca ed Eusef, posto che tale disposizione appare diretta a offrire ai soggetti potenzialmente interessati più opportunità di avvalersi delle risorse attivabili;

sono state preannunciate dal Governo alcune misure, da inserire nella prossima legge di bilancio, dirette a favorire lo sviluppo del mercato del *venture capital* in Italia;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno accompagnare, alle disposizioni previste dalla Proposta di regolamento in oggetto, una serie di misure modificative della disciplina nazionale, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri previsti per l'avvio delle attività di *venture capital*, in modo da allinearli a quelli dei Paesi più evoluti in materia, fermo restando comunque il più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) appare opportuno valutare se, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, non sia utile apportare alcune semplificazioni alla disciplina nazionale, in particolare al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle diverse autorità competenti in materia.